



CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SISTEMA IMPELLA PER L'ESIGENZA DELLA UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. G.B. GRASSI

TRA

L'ASL Roma 3, rappresentata dalla Dr.ssa Cristina Vio, nata a Milano il 04.09.1960, Direttore della U.O.S.D. Affari Generali autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitele con deliberazione del Direttore Generale n° 35 del 10.11.2021 e che interviene in questo atto esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto della stessa ASL Roma 3 con sede in Roma in via Casal Bernocchi, 73 P.I. 04733491007, di seguito denominata "Azienda";

E

La "Gada Italia Spa" rappresentata dal Dr. Antonio De Marinis nato il 12/06/1966 a Roma (RM) e residente a Pescara (PE) Via Canonico 3, CF DMRNTN66H12H501B che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Delegato della Società aggiudicataria, con sede legale in a Roma (RM) in Via Giulio Vincenzo Bona n. 133,00156 P.I. – C.F. 08230471008 di seguito denominata "Società";

PREMESSO

- ❖ che, sulla base delle esigenze rappresentate dal responsabile della UOC Cardiologia, è stato pubblicato un avviso volontario per la trasparenza preventiva (nota prot. n. 36225 del 28.05.2021) al fine di acquisire il Sistema Impella, distribuito in esclusiva dalla ditta Gada Italia Spa;
- ❖ Che con **deliberazione** del Direttore Generale dell'Azienda n. **360 del 21.06.2021** è stata approvata l'acquisizione in questione alla ditta sopra citata;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 1

(OGGETTO DEL CONTRATTO)

Oggetto del presente contratto è l'acquisizione del sistema Impella, micropompa assiale intravascolare a supporto del sistema circolatorio, costituito da un macchinario fornito in comodato d'uso gratuito e da materiale di consumo acquistato in conto deposito, secondo un fabbisogno stimato di n. 10 pezzi annui. L'acquisizione è così articolata:

- ✓ Impella Kit catheter 4.0;
- ✓ Impella kit catheter 2.5;
- ✓ Impella Kit catheter cp with smart assist;
- ✓ Controller Impella (comprensivo di carrello controller Impella) in comodato d'uso

Il CIG identificativo è 883507240F.

ART. 2

(DURATA DEL CONTRATTO)

Il presente contratto ha la durata di 12 mesi, dal 01.07.2021 al 30.06.2022, salvo ulteriori comunicazioni scritte intervenute tra le parti.



ART. 3

(IMPORTO FORNITURA E FATTURAZIONE)

Il costo della presente fornitura è indicato nel dettaglio nell'offerta presentata dalla Società in sede di gara. Lo stesso avrà un importo massimo pari a e 166.400,00 iva compresa relativo ad un fabbisogno stimato di n. 10 pezzi annui, così come indicato nella deliberazione del Direttore Generale n. 360 del 21.06.2021.

Gli ordini verranno effettuati, in base alle reali e concrete esigenze dell'Azienda dalla UOC Farmacia Ospedaliera.

Il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la sospensione della fornitura.

Al fine di garantire il tempestivo pagamento delle fatture emesse le stesse dovranno necessariamente riportare il codice CIG, il n° e la data dell'ordine di acquisto e il n° e la data della ricezione /DDT.

In riferimento alla normativa nazionale che prevede l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (nodo smistamento ordini) la Società deve provvedere a comunicare il codice identificativo del canale di trasmissione NSO ed indicare nelle fatture le informazioni di identificazione dell'ordine elettronico, la cd. Tripletta di identificazione, composta dai seguenti tre elementi:

- l'identificativo del soggetto che ha emesso il documento (EndpointID);
- l'identificativo del documento (ID) assegnato dell'emittente;
- la data del documento (IssueDate);

Il pagamento dei corrispettivi convenuti verrà effettuato nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura e previa attestazione, da parte dei responsabili dell'Azienda addetti al controllo, della regolare esecuzione della fornitura stessa e della conseguente liquidazione a meno che non siano state rilevate inadempienze di qualsiasi natura sul contenuto della fornitura. In tal caso, il suddetto termine inizierà a decorrere dal momento della regolarizzazione da parte della Società delle fatture contestate e dell'eventuale emissione di nota di credito.

L'Azienda al fine di garantire in modo efficace l'esatta osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure e nella prestazione dei servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli altri obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica dell'Azienda.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto M.E.F. n. 55 del 3.04.2013 e dell'adozione da parte della Giunta della Regione Lazio della Deliberazione n. 326 datata 3 giugno 2014 è attiva la fatturazione elettronica. Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate con il DCA n. U00308 del 3 Luglio 2015, pubblicato su BURL n.57 del 16.07.2015 da Regione Lazio.

Per le informazioni necessarie a tale adempimento si rinvia al sito aziendale (info – fatturazione elettronica).

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal DCA n. U00006 del 02.01.2018 "Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i." la Società, per l'accettazione espressa del contenuto della suddetta



Disciplina uniforme, deve scaricare dal Sistema pagamenti il modello di dichiarazione unilaterale, che debitamente sottoscritto dal legale rappresentante deve essere reinserito a Sistema pagamenti; una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a questa Azienda.

ART. 4

(OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

In relazione al trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, l'Azienda e la Società si impegnano a collaborare, quali rispettivamente Titolare e Responsabile Trattamento dei Dati, nell'assunzione delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del medesimo trattamento, nonché agli strumenti utilizzati. Le Parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché tutta la normativa rilevante in materia. Si impegnano, in particolare, a:

- a) collaborare nell'adempimento dei suddetti obblighi di legge, al fine di assicurarne la semplificazione, l'omogeneità e l'efficacia;
- b) adottare ogni preventiva misura idonea a garantire la sicurezza dei dati personali oggetto dei trattamenti e dei flussi informativi connessi allo svolgimento della attività di cui al presente contratto;
- c) collaborare in caso di esercizio dei diritti da parte delle persone interessate (ad es.: utenti, pazienti, dipendenti, ecc.) o di richieste ed accertamenti delle componenti autorità amministrative e giudiziarie;
- d) informarsi reciprocamente e periodicamente sullo stato di attuazione degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per le operazioni di trattamento di competenza di ciascuna Parte, in base a quanto previsto dal presente contratto.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza che i relativi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del personale a ciò incaricato delle rispettive strutture, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto e dei connessi adempimenti normativi, secondo le modalità e nei limiti ivi indicati. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra Parte, ai recapiti indicati nel presente contratto, per esercitare i diritti previsti ai sensi del GDPR.

ART. 5

(OBBLIGHI E RESPONSABILITA')

5.1 Obblighi

La Società si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché nell'avviso di manifestazione di interesse prot. n. 36225 del 25.08.2021, pena la risoluzione di diritto del contratto. La Società si obbliga ad osservare nell'esecuzione della fornitura tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in argomento, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula di contratto,



resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La Società rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso oltre quelle previste, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla committente e/o da terzi autorizzati.

La Società nomina un Responsabile della gestione della fornitura che ha l'obbligo di collaborare strettamente con gli uffici competenti dell'Azienda per le attività connesse con la fornitura oggetto del presente contratto. I dati di contatto del Responsabile della Società sono:

- Sig. Aniello Binetti
- cell: 339.7653476
- email: a.binetti@gadagruop.com

La Società è tenuta al rispetto delle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda.

5.2 Responsabilità

La Società risponde pienamente per i danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

ART.6 (MODALITA' DI CONSEGNA)

La consegna dovrà essere effettuata entro 3-7 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine (così come indicato nell'offerta presentata dalla Società Gada Italia Spa n. 763/2021 in sede di gara) e dovrà essere consegnata a seguito di regolare ordine nelle quantità e qualità descritte nel suddetto ordine anche se trasmesso per via telematica (fax), in caso contrario non sarà accettato dai magazzini.

La modalità prevista per la consegna è quella del porto franco, con pagamento delle spese di trasporto a carico del mittente, come indicato nell'offerta presentata dalla Società Gada Italia Spa n. 763/2021 in sede di gara.

La merce dovrà essere accompagnata da documento di consegna, visibile e non custodito all'interno del collo consegnato, sul quale saranno indicati: la data, l'ora di consegna, la descrizione ed il codice dei prodotti, il codice dell'Azienda Sanitaria e le relative quantità.

L'accettazione della merce non solleva i fornitori dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevati all'atto della consegna.

Nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la Società dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè all'apertura degli imballaggi e delle confezioni.

La Società garantisce la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della somministrazione ai sensi dell'art. 1495 del c.c.



In caso di impossibilità della consegna nelle quantità e nei termini previsti, la Società provvederà a fornire tempestiva comunicazione, via fax e/o telefonica, al Servizio di Farmacia e, ove lo stesso lo consenta, a concordare sia la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sia un termine entro il quale dovrà avvenire la consegna del saldo.

Nel caso di impossibilità, per qualsiasi ragione, da parte della Società, di consegnare i prodotti richiesti entro i termini stabiliti, rimane fermo comunque che l'Azienda ha diritto di acquistare presso altre aziende i prodotti occorrenti, a danno del fornitore inadempiente.

Il mancato rispetto delle condizioni contrattuali e l'eventuale ripetersi di ritardo e/o mancanza delle consegne nei termini previsti potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto esclusivamente con la comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

Nel caso di particolari prodotti il cui utilizzo è possibile in casi di urgenza, le consegne debbono essere assicurate nel minor tempo possibile, che verrà segnalato di volta in volta.

ART. 7

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 nell'ambito del presente contratto identificato con il codice CIG indicato nell'art. 1.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, sono:

- IBAN IT44B0100515499000000000009;

Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati in tali conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, ed i pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 8

(ABBANDONO DELLA FORNITURA)

La Società per nessuna ragione può sopprimere o non eseguire la fornitura aggiudicata. Qualora ciò si verificasse, l'Azienda avrà diritto a trattenere il corrispondente importo della fornitura non eseguita ed avrà facoltà di svolgere, nel modo che riterrà opportuno e a spese della Società la fornitura necessario per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale ove la Società, appositamente diffidata, non ottemperasse agli obblighi assunti.

ART. 9

(CLAUSOLA DI AGGIORNAMENTO)

Qualora vengano immessi sul mercato prodotti confrontabili con quelli aggiudicati, ma innovativi, con migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità che soppiantino di fatto l'utilizzo di quelli precedentemente in commercio e oggetto dell'appalto, la Società sarà tenuta a segnalarlo tempestivamente alla UOC Farmacia Ospedaliera, al RUP ed al DEC al fine di concordare, con gli utilizzatori, l'eventuale sostituzione e/o affiancamento del nuovo prodotto con quello già in uso, alle medesime condizioni proposte in sede di offerta.



ART. 10 **(CAUZIONE)**

La cauzione definitiva pari a € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) è stata costituita mediante polizza fidejussoria con l'espressa e accetta operatività della garanzia entro 15 gg. a semplice richiesta della Stazione Appaltante, ed è contrassegnata con il n° 3043015908497 emessa il 26.07.2021 da Assicuratrice Milanese SpA. La suddetta polizza prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c, nonché l'espressa rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 del c.c. .

Nel caso si addivenga ad una proroga o rinnovo del contratto la cauzione definitiva e le altre garanzie andranno adeguatamente ed automaticamente ricostituite

ART. 11 **(PENALI)**

In caso di ritardo nella fornitura, rispetto al termine stabilito al precedente art. 3, l'Azienda applicherà al fornitore una penale pari al 3% (tre per cento), iva esclusa, del valore della fornitura oggetto di inadempimento per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardo, per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa, l'Azienda applicherà una penale pari al 3% (tre per cento), iva esclusa, del valore della fornitura oggetto di inadempimento per ogni giorno di ritardo.

La società è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati. Le penali vengono applicate dal responsabile unico del procedimento, su proposta del direttore dell'esecuzione.

E' sempre comunque fatta salva per l'Azienda la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Oppure:

La Società è soggetta all'applicazione di penalità il cui ammontare è stabilito al 2% del valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi:

- Ritardo nella consegna dei prodotti;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna.

L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto dell'Azienda al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente contratto, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di credito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 12

(DIVIETO CESSIONE DEL CREDITO)

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.

ART. 13

(RECESSO)

L'Azienda ha diritto di recesso, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente contratto;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale;
- reiterati inadempimenti della Società;

Qualora durante la vigenza contrattuale dovesse essere attivata convenzione a livello regionale da parte della Centrale Regionale Acquisti avente ad oggetto il servizio analogo a quello oggetto del contratto medesimo, l'Azienda, ha diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto, in qualsiasi momento, con un periodo di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R. In caso di recesso dell'Azienda, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. La Società dovrà comunque, se richieste dall'Azienda, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Azienda medesima, provocare danno alla stessa. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Azienda ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo. Nel caso in cui la Società dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull'importo dovute per le forniture già effettuate.



ART. 14

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

Fermo restando che qualsiasi inadempienza darà luogo all'applicazione delle penali, l'Azienda ha diritto, comunque, di recedere unilateralmente dal contratto, senza bisogno di pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria, nei seguenti casi:

- ✓ Sospensione della fornitura per colpa della Società;
- ✓ Recidiva nel fornire prodotti non conformi;
- ✓ Recidiva nei ritardi di consegne o nell'effettuare consegne parziali nonché nelle eventuali sostituzioni;
- ✓ Qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione all'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società.
- ✓ Qualora la Società perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e comunque, quelli previsti dal bando di gara, dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il fornitore stesso;
- ✓ Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati a misure previste dalla normativa antimafia;
- ✓ Ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o singolo rapporto attuativo;
- ✓ Concessione o subappalto della fornitura senza il consenso dell'Azienda stessa prestatato per iscritto.

La risoluzione del contratto comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte dell'Azienda, della cauzione a titolo di penale.

La Società sarà tenuta a risarcire l'Azienda stessa di ogni maggiore onere per l'esecuzione in danno della fornitura.

ART. 15

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI)

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Azienda, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Dirigente Responsabile preposto alla parte amministrativa della Azienda valuta, in relazione allo stato della prestazione ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle



finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 16

(DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA SOCIETA')

Qualora la Società dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

Alla Società verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre ditte a titolo di risarcimento danni.

ART.17

(REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO)

Il presente contratto, redatto in originale, viene sottoscritto tra le parti digitalmente. Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione fiscale in caso d'uso mentre l'IVA sarà assolta secondo le disposizioni di legge.

ART. 18

(SUBAPPALTO)

E' vietata la cessione dell'appalto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte della fornitura, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all'Azienda salvo che la Società non abbia indicato all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dalla normativa vigente dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e ss.mm.ii..

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Azienda di quanto subappaltato.

ART. 19

(CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA)

Le parti stabiliscono che la validità del presente contratto è subordinata al buon esito relativo alla comunicazione antimafia richieste d'ufficio sulla piattaforma BDNA del Ministero dell'interno, in conformità a quanto stabilito D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i.. L'Azienda si avvale della facoltà, prevista all'art 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della comunicazione antimafia. Nel caso in cui sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 o le situazioni di cui all'art 84, comma 4, e all'art 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'appalto si intenderà risolto e la ditta aggiudicataria, oltre alla perdita immediata della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Azienda dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale.



ART. 20

(SEDE E DOMICILIO LEGALE)

La Gada Italia SpA con sede legale a Roma (RM) in Via Giulio Vincenzo Bona n. 133, 00156 agli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giudiziaria, elegge domicilio legale a Roma (RM) in Via Giulio Vincenzo Bona n. 133, 00156.

ART. 21

(FORO COMPETENTE)

Eventuali controversie in merito alla interpretazione e applicazioni del contratto che consegue alla aggiudicazione della gara saranno definite dalla giurisdizione del Foro di Roma.
 L'insorgere di una contestazione non darà diritto alla Società di sospendere la fornitura senza incorrere nel provvedimento di risoluzione del contratto, rispondendo altresì dei danni causati all'Azienda.

ART. 22

(NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nella lettera di invito, le parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda, all'Offerta Tecnica, Economica e Migliorativa, alla eventuale corrispondenza intercorsa tra le parti, e alle norme a quelle vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, nonché alla normativa comunitaria.

ART. 23

(DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Con la stipula del presente Contratto l'Azienda nomina la Dr.ssa Georgia Bordoni Dirigente farmacista quale Direttore di Esecuzione, ex art. 101 D.lgs 50/16, e il Direttore dell'UOC Approvvigionamenti la Dr.ssa Diana Pasquarelli quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, così come indicato nella delibera del Direttore Generale n° 360 del 21.06.2021, salvo eventuali modifiche intervenute in forma scritta tra le parti ed obbligatoriamente comunicate tra le stesse.

Il presente contratto consta di n°11 pagine.

Roma,

ASL Roma 3
f.to **Dirigente U.O.S.D.**
Affari Generali*
D r.ssa Cristina Vio

Gada Italia SpA
Amministratore Delegato
f.to **Dr. Antonio De Marinis.***

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la Società dichiara specificatamente di accettare incondizionatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23 del presente contratto.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL Roma 3
Sede Legale: Via Casal Bernocchi, 73
00125 Roma
C.F. - P. IVA 04733491007
www.aslroma3.it



Gada Italia SpA
Amministratore Delegato
*f.to Dr. Antonio De Marinis**


**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Document1 - Microsoft Word

Home Inserir Layout di pagina Riferimenti Lettere Revisione Visualizza

Calibri (Corpo) 11

Verifica il file "contratto SISTEMA IMPELLA.pdf.p7m"

 Firmato da Cristina Vio
La Firma è stata verificata correttamente

Dettagli

Salva Certificato

Data della verifica: 06/07/2022 13:06:56 (UTC)
Data della firma da PC: 01/07/2022 15:13:05 (UTC)
Nome: CRISTINA
Cognome: VIO
Codice fiscale: TINIT-VIOCST60P44F205M
Organizzazione: NON PRESENTE
Identificativo del certificato (IUT): 201550108321
Tipo di certificato: Sottoscrizione
KeyUsage: A
Algoritmo digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA256)
Ente certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2
Seriale del certificato X509: 22787351
Scadenza del certificato: 08/06/2024 21:59:59 (UTC)
Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1
Qualified service: true

Torna alla home Visualizza Salva Apri cartella Report Salva Certificati


Pagina: 1 di 1 Parole: 0 Italiano (Italia) 15:08 06/07/2022

Document1 - Microsoft Word


Home Inserir Layout di pagina Riferimenti Lettere Revisione Visualizza

Calibri (Corpo) 11

Verifica il file "contratto SISTEMA IMPELLA.pdf.p7m"

 Firmato da Cristina Vio
La Firma è stata verificata correttamente

Dettagli

 Firmato da DE MARINIS ANTONIO
La Firma è stata verificata correttamente

Dettagli

Salva Certificato

Data della verifica: 06/07/2022 13:06:56 (UTC)
Data della firma da PC: 04/07/2022 13:46:02 (UTC)
Nome: ANTONIO
Cognome: DE MARINIS
Codice fiscale: TINIT-DMRNTN66H12H501B
Identificativo del certificato (IUT): SIG0000004271509
Tipo di certificato: Sottoscrizione
KeyUsage: A
Algoritmo digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA256)

Torna alla home Visualizza Salva Apri cartella Report Salva Certificati

Pagina: 1 di 1 Parole: 0 Italiano (Italia) 15:08 06/07/2022